

Rapporto al messaggio 3387

Della Commissione speciale per l'esame dell'iniziativa popolare costituzionale PPD in materia elettorale sul messaggio 15 novembre 1988 concernente la modificazione delle leggi elettorali (legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 e legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958)

1. Dall' inizio della legislatura, un' iniziativa popolare ed alcuni atti parlamentari hanno postulato o sollecitato la revisione di diversi istituti della nostra legislazione in materia elettorale. E' quindi opportuno premettere che la proposta contenuta nel messaggio del Consiglio di Stato non modifica il sistema elettorale in senso stretto (ossia le modalità, la partecipazione, il funzionamento e i risultati dei metodi di elezione previsti dalla legislazione vigente) limitandosi alla soluzione di un problema unico e ben preciso, che segue lo svolgimento e l' esito delle elezioni: quello relativo alla pubblicazione dei dati elettorali. Gli altri e più complessi problemi, secondo le indicazioni del Consiglio di Stato e nel rispetto dei termini previsti per l' esame delle iniziative, saranno sottoposti all' esame del Parlamento dopo la consultazione popolare relativa all' iniziativa costituzionale. Ciò premesso, la Commissione condivide le ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato ad anticipare la soluzione della pubblicazione dei dati elettorali, modificando la precedente intenzione di trattarla nell' ambito della riforma globale delle leggi elettorali (cfr. rapporto sulla mozione 18 maggio 1987 dell' on. Antonio Cavadini).

In effetti, tenuto anche conto della successiva iniziativa del gruppo PLR del 27 giugno 1988, tendente alla pubblicazione dei dati relativi al panachage delle elezioni dal 1983 al 1987, è opportuno fare in modo che la pubblicazione, se decisa, avvenga con congruo anticipo rispetto alle elezioni del 1991.

2. Il problema del contenuto (cioè dei limiti) della pubblicazione dei dati elettorali non è nuovo e non è risolto in termini chiari della legislazione cantonale. Dopo l'ultima modifica della LVE e della LEP del 1978, intesa ad automatizzare lo spoglio centralizzato dei risultati le disposizioni applicabili alla pubblicazione dei dati (in specie l' art. 86 cpv. 1 lett. c) LVE, cui rinvia l' art. 7a LEP) hanno dato luogo ad interpretazioni ed applicazioni divergenti e controverse.

- Nel 1979, dopo le elezioni politiche cantonali, il Consiglio di Stato decise la pubblicazione (oltre che del numero dei votanti; delle schede valide, nulle, in bianco e contestate; del numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste; dei seggi ottenuti dalle singole liste; dei seggi ottenuti; della graduatoria di tutti i candidati) anche di diversi dati ulteriori relativi ai voti preferenziali suddivisi per partiti e candidati (cfr. per il dettaglio il parere del Giudice federale Antognini, pag. 28 - 29).

- Tale decisione suscitò perplessità di carattere giuridico (carenza di base legale) da parte della Segreteria del Dipartimento dell' interno e fu modificata dal Consiglio di Stato nel 1983, prima delle elezioni politiche, escludendo la pubblicazione dei dati del panachage.

- Il problema fu poi nuovamente sollevato nella mozione 3 novembre 1987 dell' on. Robbiani, che postulava la conferma della prassi instaurata nel 1979. Il Consiglio di Stato, pur ammettendo che la questione (si ripropone puntualmente ad ogni rinnovo dei poteri cantonali) confermò la scelta successivamente operata per le ragioni, prevalentemente giuridiche, già menzionate nel 1983.

- Il messaggio ricorda infine la già citata mozione 18 maggio 1987, i contenuti del parere giuridico del giudice federale Antognini e la successiva iniziativa parlamentare del PLR, ai quali si rinvia per completezza di informazioni.

3. Il testo attuale della LVE e della LEP non contempla espressamente il contenuto dei dati che possono e/o devono essere pubblicati. La prassi del Consiglio di Stato successiva al 1979 deriva da un' interpretazione cumulativa ed analogetica di diversi disposti ed è quindi forzosamente limitativa, in assenza di un' esplicita base legale che autorizzi la pubblicazione dei dati di panachage. Come rileva il messaggio, confortato dal parere del giudice Antognini, la pubblicazione di elementi informativi più estesi sui risultati elettorali presuppone una base legale chiara, requisito che viene adempiuto dai proposti art. 86 cpv. 3 e 4, i quali elencano dettagliatamente i (risultati da pubblicare) escludendo future possibile ambiguità interpretative.

Il Consiglio di Stato, per rispettare le preoccupazioni espresse dal perito in merito alla salvaguardia della segretezza del voto (vincolo costituzionale intangibile) ha limitato l' estensione dei dati da pubblicare all' elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio e unicamente per il circondario unico, senza il dettaglio per Comune.

Per le elezioni comunali viene per contro mantenuta la prassi attuale.

La soluzione proposta ha quindi il merito, sotto il profilo giuridico, di stabilire definitivamente limiti e contenuto della pubblicazione dei risultati elettorali, risolvendo un' annosa controversia.

4. La Commissione condivide il giudizio di opportunità politica sulla proposta formulata nel messaggio dal Consiglio di Stato. Premessa e ribadita la tutela della segretezza del voto la Commissione ritiene infatti giustificata la pubblicazione dei dati del panachage, per i significativi contenuti di informazione degli elettori e dei partiti sui flussi elettorali tra liste e candidati. Nelle discussioni che hanno caratterizzato e accompagnato l'evoluzione della prassi cantonale nella pubblicazione dei risultati elettorali, sono state sollevate alcune obiezioni che meritano di essere approfondite.

a) Innanzitutto, si é affermato che l' uso del panachage potrebbe essere scoraggiato dalla successiva pubblicazione dei suoi effetti. In realtà, questa obiezione può essere valida unicamente per l' uso "organizzato" del panachage, che la pubblicazione dei dati potrebbe evidenziare. In tal senso, la proposta contenuta nel messaggio ha quindi una funzione sicuramente positiva, scoraggiando possibili manovre limitative della libertà di voto (nella sua accezione sostanziale). Nei confronti dell' elettore che voglia far uso spontaneamente e consapevolmente del panachage, la pubblicazione dei dati é invece irrilevante.

Semmai, essa responsabilizza l' elettore, rendendolo consapevole delle sue scelte e delle loro conseguenze.

b) si é inoltre asserito che la pubblicazione dei dati di panachage potrebbe costituire fonte di imbarazzo o di condizionamento per i candidati e per gli eletti. Ma anche questa obiezione può essere fondata unicamente nell' ambito di un uso sistematico e controllato del panachage, che sarebbe evidenziato dalla verifica dei flussi elettorali. Si riconferma quindi la funzione "profilattica" della pubblicazione dei dati di panachage contro i suoi possibili abusi. A contrario, ossia nel quadro di un uso corretto dell' istituto, la pubblicazione favorisce la responsabilizzazione dei partiti nella scelta dei candidati, la conoscenza della loro rappresentatività e forse anche la consapevolezza del grado di indipendenza dei candidati proposti e dell' autorevolezza degli eletti.

c) Più in generale, si é obiettato che la pubblicazione dei dati di panachage può costituire un' ipoteca "psicologica" sulle elezioni favorendo speculazioni, polemiche e ritorsioni politiche. In realtà questa obiezione non riguarda la pubblicazione ma l' uso dei dati, nonché il tono, il modo e gli obiettivi che caratterizzano lo scontro politico. La distorsione o l' abuso dei risultati elettorali é possibile (e spesso avviene) già attualmente, attraverso l' elaborazione, la divulgazione ed il commento dei dati conosciuti (o derivati, o addirittura travisati) da parte dei canali di informazione cui i

partiti hanno accesso.

Pertanto, la conoscenza di dati precisi ed inoppugnabili permetterà di evitare speculazioni, fraintendimenti, fughe di notizie ed insinuazioni prive di riscontri obiettivi e, di conseguenza, più pericolose.

5. Allo scopo di rafforzare la segretezza del voto, la Commissione ha infine ritenuto di portare a 25 anni il termine dopo il quale può essere autorizzato l'uso dei nastri magnetici per scopi storico-statistici.

Per queste ragioni, la Commissione ritiene che la proposta del Consiglio di Stato costituisca un positivo strumento di conoscenza dei meccanismi elettorali e di trasparenza politica, per cui ne raccomanda l'accoglimento da parte del Gran Consiglio.

Per la Commissione speciale:

John Nosedà, relatore

Ballabio - Bianchi - Galli E. - Giudici -

Pelli - Righetti - Righinetti - Riva.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modificazione delle leggi elettorali (legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 e legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958).

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 15 novembre 1988 n. 3387 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni è così modificata:

Art. 86 cpv. 3 e 4 (nuovi)

Per risultati da pubblicare s'intendono:

- a) il numero dei votanti;
 - b) il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
 - c) il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
 - d) il quoziente elettorale;
 - e) il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
 - f) la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).
- 4 Nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre:
- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze espresse anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
 - b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
 - c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista, e ricevuti da ogni altra lista;
 - d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria

e da ogni altra lista.

Art. 99

Conservazione del materiale di voto

1. In generale:

Il materiale delle votazioni ed elezioni è trasmesso, a spoglio ultimato, in plico sigillato al Dipartimento competente per la custodia.

Art. 100

2. In particolare

Il materiale delle votazioni comunali, delle elezioni complementari comunali e di quella del Sindaco è custodito dal Municipio.

In caso di ricorso, il materiale è messo a disposizione del Consiglio di Stato ed inviato a quest' ultimo su richiesta.

Art. 101

Distruzione del materiale

1. Principio:

Il materiale di voto è distrutto dopo un mese dalla pubblicazione dei risultati a cura dell' Autorità competente per la custodia, se non sono pendenti ricorsi.

In caso di ricorso, il materiale è distrutto entro un mese dall' intimazione della decisione definitiva.

Prima di procedere alla distruzione del materiale, di cui viene tenuto verbale, si deve constatare che il materiale non è stato manomesso.

Art. 101 bis (nuovo)

2. Eccezione

I nastri magnetici con i dati memorizzati delle elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio sono depositati in plico sigillato entro un mese dalla pubblicazione dei risultati presso la Banca dello Stato.

Il loro uso, nel rispetto della segretezza del voto può essere autorizzato dal Consiglio di Stato per scopi storico-statistici, previa istanza motivata, dopo venticinque anni dalla pubblicazione dei risultati.

Articolo 2

La legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958, è così modificata:

Art. 8 cpv. 3

Abrogato

Articolo 3

L'art. 86 cpv. 4 si applica retroattivamente alle elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio del 17 aprile 1983 e del 5 aprile 1987.

La pubblicazione sarà effettuata dall' ufficio cantonale di accertamento che ha stabilito e proclamato i risultati delle elezioni del 5 aprile 1987.

Articolo 4

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con la sua pubblicazione.